



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Modifiche al decreto 23 luglio 2001 di abilitazione all'istituto "Studi Cognitivi" ad istituire ed attivare  
nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con  
decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO  
E GLI AFFARI ECONOMICI  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'articolo 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
- VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
- VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
- VISTO il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;
- VISTA l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;
- VISTO il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
- VISTO il proprio decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'istituto "Studi Cognitivi" è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato D.M. n. 509 del 1998, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto chiede che il numero massimo degli allievi ammissibili sia aumentato da 15 a 20 unità;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consulativa nella seduta del 16 novembre 2001;
- VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 24 gennaio 2002, trasmessa con nota 82 del 25 gennaio 2002;

DECRETA:

Art. 1

1 - L'istituto "Studi Cognitivi", abilitato con decreto 23 luglio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato ad ammettere allievi al primo anno di corso per un numero massimo pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 FEB. 2002

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
(Dott. Giovanni Addona)

D/umento-all-35-d